



COMUNE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

TITOLO I Norme Generali

Art. 1 : Enti gestore e fornitori

1. Il Servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Agrigento è esercitato dall'Amministrazione Comunale a mezzo del proprio acquedotto ed è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Per l'espletamento del servizio di distribuzione il Comune si avvale della propria struttura e specificatamente:
 - a. del "***Servizio Canoni Idrici e Contratti***", per tutti gli adempimenti di natura amministrativa, contrattuali, contabili e sanzionatori;
 - b. del "***Servizio Idrico***", per il compimento di ogni adempimenti di natura tecnica;
 - c. del "***Servizio Sanità***" per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie dei serbatoi ed di potabilità dell'acqua da distribuire;

3. Il Comune di Agrigento acquista acqua potabile presso gli Enti produttori, oggi *A.C.A.V. Spa* e *SICILIACQUE Spa*, e nei limiti della disponibilità idrica assicurata dai predetti enti e/o nei limiti della disponibilità idrica stabilita a favore del Comune di Agrigento da disposizioni normative straordinarie, fornisce acqua potabile nel proprio territorio, con regolari contratti di fornitura e alle condizioni tutte stabilite del presente Regolamento.
4. Per l'espletamento del predetto servizio di distribuzione dell'acqua potabile, il Comune di Agrigento provvede ad approvvigionare i propri impianti anche con possibili prelievi e derivazioni da fonti proprie e/o alternative allo scopo di elevare la disponibilità dell'acqua da distribuire.
5. IL Comune si riserva di fornire acqua anche nei territori dei Comuni limitrofi nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 2 : Contratti di fornitura e durata

1. La fornitura dell'acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura, alle condizioni di cui al presente Regolamento.
2. I contratti di fornitura decorrono dalla data di stipula, che è subordinata alla suggellatura del contatore idrometrico da parte del *Servizio Idrico*, e sono a tempo indeterminato, fatta eccezione, in ordine alla temporalità, per le concessioni di "Tipo C", la cui durata è disciplinata dal successivo art.15) e, per l'obbligatorietà del misuratore, le concessioni di "Tipo D" e "Tipo E" che non necessitano di conta

tore idrometrico.

Art. 3 : Modalità per il recesso del contratto di fornitura - voltura dell'utenza- Decesso dell'utente

1. *Recesso:* Qualora l'utente intenda recedere dal contratto di fornitura, deve dare preavviso scritto al *Servizio Canoni Idrici e Contratti* a mezzo lettera raccomandata a.r. o con richiesta su apposito modulo inoltrata direttamente presso gli sportelli del Servizio; Alla richiesta deve essere allegato il rilievo dello ultimo consumo e l'attestazione del versamento effettuato sul c/c postale del Comune della somma di **Euro 50.00 (Eurocin quanta/00)** di cui alla "Tabella A della 1^ Appendice" allegata al presente regolamento, per il sopralluogo tecnico. Entro **10 giorni** decorrenti dalla data di definizione di ogni pendenza derivante dagli obblighi contrattuali a carico dello utente il *Servizio Canoni Idrici e Contratti* darà comunicazione dell'avviso di recesso al *Servizio Idrico* - che entro i successivi **10 giorni** provvederà al rilascio della autorizzazione al "taglio presa" all'utente richiedente.
2. Il contratto si intenderà disdetto dalla data di effettiva sospensione della fornitura che coinciderà con l'effettivo taglio della presa e con la rimozione del contatore idrometrico. L'utente continuerà ad essere responsabile degli obblighi contrattuali assunti fino alla data di effettivo taglio della presa ed è obbligato al pagamento del consumo idrico accertato dal personale del *Servizio Idrico*. Il "taglio presa" sarà eseguito, in forza dell'autorizzazione di cui al comma precedente, in corrispondenza del punto di derivazione della

condotta comunale a cura e spesa del concessionario. Entro **15 giorni** dalla data di comunicazione da parte dell'utente di avvenuto taglio della presa, personale del *Servizio Idrico* provvederà alla rimozione del contatore idrometrico redigendo apposito verbale, di concerto con l'utente o suo delegato, che sarà inviato entro i successivi **2 giorni** al competente *Servizio Canoni Idrici e Contratti* che entro i **3 giorni** successivi provvederà alla definizione della richiesta di recesso, salvo eventuale conguaglio sul consumo effettivamente accertato. In tale eventualità l'utente resta obbligato a corrispondere, le somme a saldo che gli saranno comunicate dal *Servizio Canoni Idrici e Contratti* entro **tre mesi** decorrenti dalla data della stessa comunicazione.

3. *Voltura:* Nel caso di vendita dell'immobile approvvigionato, di cessione dell'esercizio, di cessazione della locazione, e per ogni altra evenienza per la quale cambia l'utilizzatore della fornitura è obbligatorio variare con voltura la titolarità della concessione. L'utente, nei modi e nei termini stabiliti nei precedenti commi, dovrà dare comunicazione scritta al *Servizio Canoni Idrici e Contratti* per provvedere alla chiusura del contratto previa rimozione del contatore. Il subentrante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta al *Servizio Canoni Idrici e Contratti* per il rilascio di una nuova concessione.
4. *Subentro:* E' ammesso il subentro con continuità di lettura. In tal caso il subentrante succede ad ogni titolo al precedente intestatario a condizione che provveda al pagamento dell'acqua consumata dall'ultimo addebito effettuato. Il subentro è a titolo gratuito, in

quanto trattasi di sola variazione anagrafica;

Il subentrante deve corrispondere le spese per i bolli e per il sopralluogo tecnico necessario per l'accertamento del consumo all'atto del subentro. Qualora il contatore idrometrico sia installato da più di tre anni deve essere rimosso con sostituzione a carico del subentrante.

5. *Decesso:* In caso di morte dell'utente, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Gli eredi sono tenuti inoltre ad avvisare, il *Servizio Canoni Idrici e Contratti* dell'avvenuto decesso e provvedere o alla formale cessazione del contratto o alla voltura dell'utenza nei termini e nei modi di cui ai precedenti commi .
6. In caso di omessa comunicazione della variazione del concessionario, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia il nuovo utente di fatto, sia il precedente concessionario, e ad essi per la omessa comunicazione verrà applicata una sanzione pecuniaria di **Euro 100 (Eurocento/00) cadauno**, ed ai sensi e per gli effetti del successivo art.31 il contratto si intenderà risolto.

Art. 4: Divieto di rivendita e di sub-fornitura

1. E' vietata la rivendita o la sub-fornitura a terzi dell'acqua fornita dal Comune.
2. L'utente deve utilizzare l'acqua esclusivamente per l'uso indicato nel contratto di concessione.
3. E' pertanto fatto divieto assoluto all'utente di:

- a) Cedere a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, tutta o parte della acqua fornitagli;
 - b) Alimentare (anche se di sua proprietà) altri immobili non espressamente indicati nel contratto di fornitura.
 - c) Di utilizzare gli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto e di modificarli senza esplicita autorizzazione da parte del Comune.
4. L'utilizzazione dell'acqua potabile per usi diversi da quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto di fornitura, nonché la cessione a terzi di tutta o parte dell'acqua ricevuta e l'alimentazione di altri immobili non indicati nel contratto di fornitura, sono puniti con una ammenda di **Euro 1000 (Euromille/00)**.

TITOLO II

Norme per le forniture e Tipi di concessione

Art. 5: Fornitura

1. *Usi Consentiti:* Il Comune di Agrigento, per l'espletamento del servizio idrico, acquista, controlla la qualità ed eroga acqua potabile per gli usi domestici e non. Sono escluse le forniture per gli usi dell'industria (per funzionamento di macchine e altri speciali attrezzi industriali) e per gli usi agricoli.
2. *Consegna:* La fornitura dell'acqua è effettuata ai piedi del fabbricato, con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore idrometrico **per ogni singola unità abitativa** ai sensi e per gli

effetti del disposto della lettera d) del 1° comma dell'art. 5 della L. 05/01/94 n. 36 così come modificata dal D. Lvo 11/05/99 n. 152.

3. *Locali di pertinenza* : La singola unità abitativa da servire può includere, ai fini della definizione della relativa utenza idrica, i locali di pertinenza posti ad esclusivo servizio della unità medesima qualora questi costituiscano parte dello stesso corpo di fabbrica dell'unità principale o, nel caso di villette isolate uni e/o pluri familiari, qualora i locali di pertinenza si ubicano all'interno della area di pertinenza esclusiva delle villette medesime. In tale evenienza la fornitura dell'acqua a favore della singola unità abitativa e delle relative pertinenze esclusive sarà misurata da un unico contatore, da un unico contratto e codificata secondo un'unica utenza.

4. *Utenza condominiale*: Uniformandosi per estensione al disposto normativo sopra richiamato, nel caso di edifici con più unità abitative, il Comune di Agrigento ha facoltà di assicurare la fornitura dell'acqua ai piedi del fabbricato, sempre con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore idrometrico, con un unico punto di consegna **per le sole unità abitative**, ossia con una sola utenza condominiale, sé e solo sé, il contratto di fornitura viene intestato ad uno dei fruitori su delega scritta degli altri fruitori che si impegnano a rispondere egualmente ed individualmente con l'intestatario per tutti gli obblighi contrattuali, nonché in caso di costituzione di condominio ai sensi di legge, il contratto di fornitura viene intestato all'amministratore condominiale pro-tempore su delega scritta dei condomini fruitori che analogamente si impegnano a rispondere egualmente ed indivi-

dualmente per tutti gli obblighi contrattuali. È facoltà del comune rilasciare più concessioni di tipo condominiali **per le sole unità abitative**, secondo le modalità sopra precisate, qualora per ragioni tecnico-impiantistiche sia riconosciuta la necessità di accorpare le unità abitative dello stesso edificio in due o più gruppi di utenza. In tale evenienza resta inteso che il gruppo può ridursi anche alla singola unità abitativa.

5. *Qualità dell'acqua*: Il *Servizio Sanità* del Comune, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 02/02/01 n.31, esercita assidua vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie dei Serbatoi Idrici comunali e di potabilità dell'acqua somministrata ed effettua, di concerto con la A.U.S.L. n.1 di Agrigento e con l'A.R.P.A., nei serbatoi di accumulo e in tutto il percorso della rete di distribuzione, secondo le esigenze e le disposizioni di legge, prelievi ed analisi per il controllo chimico-batteriologico, nonché controlli interni, a propria cura e spesa, a mezzo di laboratori privati regolarmente autorizzati e convenzionati con il Comune.

6. *Sospensione*: E' facoltà del Comune, a suo insindacabile giudizio, di sospendere in qualsiasi tempo la fornitura per cause di forza maggiore, per esigenze tecniche che possano compromettere la distribuzione dell'acqua, per evenienze conseguenti al contingente soddisfacimento di fabbisogni di emergenza o per condizioni eccezionali che rischiano di compromettere i requisiti di qualità della acqua distribuita di cui al precedente comma 5.

Il comune non assume altresì responsabilità per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze conseguente ad eventuali interruzioni o

limitazioni delle forniture, dovute a ragioni fortuite o a cause di forza maggiore, a scioperi o a esigenze tecniche connesse al ripristino e/o mantenimento del buon funzionamento del sistema di attingimento, trattamento e trasporto dell'acqua sino ai serbatoi comunali, imputabili agli Enti Fornitori.

Pertanto i concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per le cause sopra esposte, siano temporaneamente privati dall'uso dell'acqua potabile.

7. *Utenze che necessitano di servizio continuo:* Le utenze pubbliche o private che per la loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio, (Scuole, Alberghi, Ospedali, Ambulatori medici, Comunità, ecc.), dovranno necessariamente provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente alle proprie esigenze e necessità e con i requisiti di cui ai successivi articoli.

8. *Pubblicità sui disservizi:* Il Comune, prima dell'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata che comportino interruzione della erogazione, darà adeguata pubblicità agli utenti che saranno pertanto preventivamente avvisati.

In ogni caso il comune si impegna a provvedere con la maggiore sollecitudine possibile a ripristinare la regolarità del flusso e in nessun caso l'utente avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimento dei danni.

Art. 6: Tipi di concessione

Le concessioni di acqua per l'espletamento del servizio idrico di cui all'articolo 5, si distinguono ai fini dell'applicazione delle tariffe nei

Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile

seguenti tipi:

- **Tipo A:** *Uso domestico e non domestico*

Si considera destinata ad uso domestico l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici.

Si considera destinata ad usi non domestici l'acqua concessa per gli immobili diversi dalle abitazioni, quali esercizi commerciali, supermercati, bar, laboratori artigianali, trattorie, studi professionali, banche, officine, autorimesse, laboratori, alberghi, locande, campeggi, scuole, centri didattici, chiese, centri sociali, musei, biblioteche, magazzini, impianti sportivi, uffici pubblici e privati e simili.

- **Tipo B:** *Uso comunità*

Appartengono a questa categoria le concessioni a favore delle istituzioni pubbliche o private che ospitano persone per il soddisfacimento di esigenze di natura sanitaria, assistenziale, sociale o scolastica, come ospedali, case di cura, case di riposo, collegi, carceri, monasteri, caserme e simili.

- **Tipo C:** *Uso temporaneo*

Per forniture a cantieri edili, per manifestazioni, fiere o altro;

- **Tipo D :** *Fornitura a mezzo autobotti comunali per gli ambiti territoriali sprovvisti di acquedotto.*

- **Tipo E :** *Fornitura a mezzo autobotti private per gli ambiti territoriali sprovvisti di acquedotto.*

Art. 7 : Strade non canalizzate o servite da altri acquedotti

1. *Strumenti Urbanistici Attuativi:* Prima dell'approvazione dei piani di

lottizzazione e/o programmi urbanistici attuativi equiparabili di iniziativa pubblica o privata, il Dirigente del *Servizio Idrico*, su richiesta del Dirigente del Settore Urbanistica, dovrà esprimere parere sulla fattibilità, sul tipo di materiali da utilizzarsi e sulle tecniche di esecuzione relativamente alle opere di urbanizzazione primaria riguardanti gli impianti per la fornitura e distribuzione dell'acqua.

2. Qualora, nell'ambito del territorio di Agrigento sprovvisto di acquedotto comunale, venisse fatta richiesta di fornitura idrica e fosse accertata la necessità di realizzare opere di derivazioni e prolungamenti delle condutture idriche comunali limitrofe esistenti, il Comune potrà autorizzare l'utente alla esecuzione delle opere necessarie con spese a carico del richiedente, sulla base di un progetto redatto, sempre a cura e spese del richiedente, sul quale il *Servizio Idrico* esprime parere tecnico di fattibilità. In tale evenienza le opere realizzate saranno assunte al patrimonio indisponibile del Comune, senza nessun altro atto formale, dopo un anno dalla data di messa in esercizio. L'esercizio potrà avvenire solo dopo il collaudo delle stesse opere da parte del *Servizio Idrico* e solo dopo il controllo e la verifica igienico-sanitaria e di potabilità dell'acqua erogata da parte del *Servizio Sanità*. Dalla data di immissione in possesso il Comune di Agrigento ne curerà a proprie spese la relativa gestione e manutenzione.
3. Nelle zone non servite da rete idrica il Comune potrà rifiutare la fornitura dell'acqua fino a quando non si provvederà alla realizzazione di idoneo acquedotto.
4. Qualora esistano fabbricati del territorio comunale ubicati nelle

adiacenze di acquedotti gestiti da altri Enti Gestori, il Sindaco può concedere nulla osta all'allacciamento a determinate condizioni su parere del Dirigente del *Servizio Idrico*, qualora esista la disponibilità per la fornitura del Gestore dell'altro acquedotto. Analogamente si potrà accogliere, qualora possibile, la richiesta di allaccio a questo acquedotto comunale, per la fornitura idrica in favore di fabbricati limitrofi allo stesso ma non ricadenti sul territorio di questo Comune, su parere favorevole del Dirigente del *Servizio Idrico* e su nulla osta del Sindaco del Comune sul cui territorio ricadono i fabbricati interessati.

Art.8 : Passaggio di tubazioni su suolo altrui

1. Relativamente al diritto di passaggio di condotta su proprietà privata, valgono le norme di legge in materia di servitù.
2. Il Comune ha facoltà di subordinare la stipulazione del contratto di utenza all'esibizione da parte del richiedente del titolo giuridico per l'attraversamento del fondo di terzi.

Art. 9 : Prelievi abusivi

1. E' fatto divieto a chiunque di prelevare acqua dall'acquedotto comunale senza regolare contratto e relativo apparecchio misuratore installato e suggellato dal Servizio Idrico del Comune.
2. Il *Servizio Idrico* comunale, accertata l'infrazione, sospenderà immediatamente il prelievo abusivo dandone avviso al Comando di Polizia Municipale – Sezione Giudiziaria – che procederà alla denuncia del

furto di acqua alla competente Autorità, e al *Servizio Canoni Idrici e Contratti* che procederà a richiedere il pagamento di una sanzione pecuniaria di **Euro 1000,00 (Euromille/00)** oltre il pagamento della acqua prelevata abusivamente, calcolandone l'importo sulla base di un consumo presunto di metri cubi (mc.100) cento annui per unità immobiliare applicando le tariffe esistenti per una durata pari al periodo dell'abuso, qualora sia possibile accertare l'epoca dell'avvenuto al laccio abusivo e comunque per una durata pari al numero di anni non ancora prescritti secondo le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO III

Richiesta di Fornitura e Contratti di Concessione

Art. 10: Domanda di concessione e procedimento tecnico-amministrativo per l'allaccio

1. La fornitura di acqua potabile è concessa al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene o comunque occupa a qualsiasi titolo l'immobile entro il quale l'acqua verrà utilizzata nonché, al condomino delegato o all'amministratore pro-tempore nel caso di utenza condominiale di cui al precedente art. 5 comma 4°.
2. Il Comune può consentire la fornitura ad edifici realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia vigente o ad edifici per la cui illegittimità sia stata preventivamente presentata domanda di sanatoria nei modi, nei termini e nel rispetto delle leggi L. n.47/85, L.R. n.37/85, L.724/94, L. 326/2003 e successive modi

fiche ed integrazioni.

3. Per l'ottenimento della concessione l'interessato deve presentare, domanda su apposito modulo fornito dal Servizio Canoni Idrici e Contratti.

La domanda deve contenere :

- L'indicazione delle generalità del richiedente e la sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale e le generalità del rappresentante legale;
- Il codice fiscale o la partita IVA;
- Il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario, locatario, altro);
- L'uso per il quale è richiesta la concessione;

4. Dovranno essere allegati alla domanda, a seconda del tipo di concessione di cui al precedente art. 6:

- Copia dell'atto comprovante la proprietà o il possesso dell'immobile per il quale si richiede l'allacciamento. L'utente può avvalersi anche dell'istituto della autocertificazione secondo le disposizioni di legge;
- Per i cantieri edili, copia della concessione ad edificare e in generale copia delle certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia di edilizia e di occupazione dei suoli pubblici;
- Certificato di destinazione urbanistica dello immobile da fornire;
- Prova di avvenuto accatastamento (Certificato catastale rilasciato dalla Agenzia del Territorio) dell'immobile da fornire;

- In tutti i casi in cui la richiesta viene effettuata da persona giuridica soggetta all'iscrizione presso la C.C.I.A.A. deve essere prodotto il relativo certificato di iscrizione o autocertificazione ai sensi di legge.
- La richiesta effettuata per conto di un condominio deve essere accompagnata dal verbale dell'Assemblea dei condomini fruitori della *utenza idrica condominiale*, in cui devono essere chiaramente identificate oltre alla persona delegata a sottoscrivere il contratto di concessione anche l'identità di tutti i condomini fruitori che dovranno assumersi, insieme al firmatario, egualmente ed individualmente tutte le responsabilità ed obbligazioni scaturenti dal contratto di concessione e di cui al precedente art. 5 c. 4°, nonché dalla "convenzione" nel caso in cui il condominio intenda avvalersi del servizio di riparto dei consumi di cui al successivo art.18.

5. *Procedimento tecnico-amministrativo:*

- 5.1 Il richiedente deve allegare alla domanda l'attestazione del versamento effettuato sul c/c postale del Comune della somma di **Euro 50.00 (Eurocinquanta/00)** di cui alla Tabella A della 1^a Appendice allegata al presente Regolamento quale onere fisso per l'espletamento del sopralluogo tecnico propedeutico all'allaccio.
- 5.2 Entro **10 giorni** dalla presentazione della domanda di nuova concessione il *Servizio Canoni Idrici e Contratti* definirà l'istruttoria amministrativa della pratica dandone comunicazione al *Servizio Idrico* che entro i successivi **30 giorni**, previo accertamento tecnici

co sui luoghi, provvederà al rilascio della autorizzazione per la "esecuzione delle opere di presa" all'utente richiedente, specificando il diametro ed il punto di derivazione della presa, le modalità dell'esecuzione dei lavori di derivazione, il tracciato della diramazione sulla sede stradale e relativo allacciamento sino al contatore.

5.3 Il rilascio di detta autorizzazione sarà subordinato:

- al versamento, a mezzo di c.c.p., a titolo di cauzione provvisoria di una somma congrua all'importanza dei manufatti da salvaguardare durante l'esecuzione dei lavori e comunque non inferiore a **Euro 50,00 (Eurocinquanta/00)**, che sarà restituita a fine lavori senza interessi dopo l'avvenuto ripristino della sede stradale su dichiarazione di regolarità delle opere di presa da parte del *Servizio Idrico* ;
- al versamento su c.c.p. della somma di **Euro 100.00 (Eurocento/00)** di cui alla Tabella A della 1^a Appendice allegata al presente Regolamento quale onere fisso per la installazione e suggellatura del contatore idrometrico da parte del personale del *Servizio Idrico* del comune;

- 5.4 Entro **15 giorni** dalla data di comunicazione da parte dell'utente di avvenuta esecuzione delle opere di presa, personale del *Servizio Idrico* comunale provvederà alla installazione e suggellatura del contatore idrometrico redigendo apposito verbale, di concerto con l'utente o suo delegato, che sarà inviato entro i successivi **2 giorni** al competente *Servizio Canoni Idrici e Contratti* che entro i **3 giorni** successivi al pagamento

da parte dell'utente dell'anticipo sui consumi di cui al successivo art. 16, provvederà alla stipula del contratto di concessione idrica e alla contestuale attribuzione del numero di repertorio.

- 5.5 Nell'ipotesi di mancato versamento della somma di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3 entro **giorni trenta** decorrenti rispettivamente dalla data di presentazione della richiesta al *Servizio Canoni Idrici e Contratti* e dalla data della richiesta di autorizzazione al *Servizio Idrico*, la relativa domanda presentata si intenderà decaduta a tutti gli effetti di legge e potrà essere riaccesa solo dietro versamento della somma prevista per successivo riesame e sopralluogo.
- 5.6 La richiesta di autorizzazione per la esecuzione dei lavori di realizzazione della presa non impegna il Comune di Agrigento alla fornitura idrica che verrà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto di fornitura. I soggetti che hanno presentato domanda di allaccio e non hanno completato la definizione del procedimento tecnico-amministrativo per la stipula del contratto ed eseguono prelievi di acqua prima dell'installazione del contatore, della sua suggellatura e della stipula del contratto medesimo, incorrono nella sanzione pecuniaria di **Euro 1500,00 (Euomillecinque/00)**, nonché al pagamento del quantitativo d'acqua consumato nel periodo decorrente dalla data di richiesta di allaccio sino alla data di accertamento dell'abuso, stimato in proporzione ad un presunto consumo annuo medio di mc. 100 con l'applicazione **del doppio**

della tariffa corrispondente al tipo di concessione richiesta.

Art. 11 : Stipula del contratto

- 1.. Il contratto, redatto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di registro, è sottoscritto dall'utente e dal Dirigente del *Servizio Canoni Idrici e Contratti* in unico originale bollato che rimane presso detto Servizio. A richiesta dell'utente il contratto può essere redatto in doppio originale. Può essere rilasciata all'utente copia autentica nelle forme di legge.
2. Il contratto sarà redatto entro 60 giorni dalla data di richiesta di fornitura dell'utente al *Servizio Canone Idrico e Contratti* secondo le modalità e i tempi di cui al precedente art. 10.
3. La spesa del contratto di fornitura ed il bollo, sono a carico dell'utente.

Art. 12 : Condizioni generali di contratto

1. Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 13 : Contenuto del contratto

1. Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:

- a. Cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dell'immobile da approvvigionare o del delegato o dell'amministratore pro-tempore del condominio, suo codice fiscale e/o partita Iva;
- b. Indicazione toponomastica dell'immobile, destinazione urbanistica, indicazione degli estremi catastali, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno.
- c. durata della fornitura;
- d. quietanza del versamento per l'anticipo sui consumi di cui al successivo articolo 16;
- e. uso cui è destinata la fornitura, secondo la tipologia riportata al precedente art. 6;
- f. dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme del presente Regolamento comunale.

Art. 14: Modificazione del rappresentante intestatario del contratto condominiale

1. L'eventuale sostituzione del rappresentante del condominio che ha stipulato il contratto di fornitura non è opponibile al Comune finché non gli sia stata comunicata per iscritto, unitamente all'apposito atto da cui si evince la nomina, il nominativo del nuovo rappresentante che dovrà accettare l'incarico nei termini di legge e del presente Regolamento.

Art. 15: Contratti per forniture temporanee od occasionali

1. Le modalità e le prescrizioni dettate nel presente regolamento valgono anche per i contratti di forniture temporanee od occasionali di acqua per uso igienico-potabile a cantieri ed opifici in genere.
2. La concessione di fornitura temporanea od occasionale è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) la somministrazione di acqua verrà concessa dietro presentazione di concessione edificatoria, se trattasi di lavori edili o di autorizzazione del Comune, se trattasi di altre attività.
 - b) Il contratto di somministrazione avrà identica durata della concessione edificatoria e/o Autorizzazione e dell'eventuali proroghe concesse dall'Amm/ne Comunale e qualora trattasi di cantiere per esecuzione di opere pubbliche, sarà considerata una durata pari al tempo necessario previsto per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso il contratto si risolverà di diritto al momento della ultimazione dei lavori.
 - c) La concessione è subordinata alla esecuzione delle opere di derivazione che saranno prescritte dal Servizio Idrico comunale ed al versamento della cauzione di cui al precedente art. 10 comma 5.3. che dovrà essere commisurata non solo all'importanza dei manufatti da salvaguardare ma anche, alla spesa presunta per la rimozione delle opere di derivazione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Detta cauzione potrà essere restituita al concessionario solo dopo il ripristino dello stato dei luoghi per la cessazione del contratto previo N.O. del Servizio Idrico.

- d) Il pagamento dei consumi dovrà essere effettuato a contatore, con la tariffa prevista per le utenze di tipo C) di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
- e) L'acquisto del contatore idrometrico è a totale carico dell'utente qualora la durata della concessione dovesse essere inferiore a **due anni**. In tale evenienza, il contatore acquistato dall'utente rimane allo stesso e non si applica lo sgravio della quota fissa relativa al noleggino del contatore idrometrico di cui al successivo art. 20 comma 3°

Art. 16 : Anticipo sui consumi

1. Nei termini di cui al precedente art. 10, per la stipula del contratto il concessionario dovrà versare una somma quale anticipo sui consumi, distinta per ciascuna tipologia di concessione di cui al precedente art. 6 per come previsto nella Tabella A della 1^ Appendice allegata al presente Regolamento, e di seguito trascritte :
 - per le concessioni di Tipo A): **Euro 70,00**
 - per le concessioni di Tipo B): **Euro 1.000,00**
 - per le concessioni di Tipo C): **Euro 150,00**
 - per le concessioni di Tipo D): **Euro 100,00**
 - per le concessioni di Tipo E): **Euro 100,00**
2. Gli anticipi sui consumi saranno rimborsati dal Comune entro il triennio successivo alla risoluzione del contratto, dedotti i crediti vantati dal Comune stesso.

TITOLO IV

Opere di presa - Apparecchi di misura-Accertamento dei Consumi- Modi di pagamento- Morosità

Art. 17 :Opere di presa - Messa in opera dei contatori – verbali di installazione e suggellatura degli apparecchi

1. *Opere di presa* : Le opere di derivazione dalla rete di distribuzione fino all'alloggiamento compreso del contatore idrometrico, costituiscono la presa.
 - Le opere di appresamento ossia, le opere di derivazione dalla rete di distribuzione sino alloggiamento del contatore sono eseguite a cura e spese dell'utente, conformemente alle prescrizioni tecniche del *Servizio Idrico* e alle specificazioni riportate nella 2^ Appendice allegata al presente Regolamento.
 - L'allacciamento dovrà avvenire con derivazione, da identificare con apposita targhetta riportante gli estremi del titolare dell'utenza e del contratto, dal pozzetto di distribuzione della rete idrica più vicino (preferibilmente entro i mt. 40) al fabbricato. Nella ipotesi che detto allacciamento dovesse presentare delle difficoltà tecniche esecutive, sempre accertate dal *Servizio Idrico*, può essere autorizzata, con spesa a carico degli utenti, la realizzazione di eventuali pozzetti di distribuzione aggiuntivi, con saracinesca sulla derivazione.
 - Qualora per eseguire la presa dell'acqua sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi di manovra o di misura su beni di proprietà di terzi l'utente dovrà presentare preventivamente

prova della avvenuta costituzione della servitù di acquedotto a carico del terzo.

- Nel caso in cui la presa fosse di diametro non sufficiente in rapporto alle condizioni piezometriche della zona e alle difficoltà di natura tecnica-esecutiva accertate dal *Servizio Idrico*, può essere autorizzata la sostituzione della presa con altra di diametro superiore. Le spese per dette modifiche sono a carico dello utente.
- Sono vietati gli allacciamenti di qualunque genere tra i tubi dell'acqua potabile e quelli di fogna o di qualsiasi altro uso diverso dal potabile.

2. *Contatore idrometrico*: La fornitura, la installazione, la suggellatura dello apparecchio di misura, la manutenzione e la sua sostituzione in caso di guasto vengono eseguite dal Comune a proprie cure e spese, col personale del *Servizio Idrico* o, da personale esterno, previo affidamento secondo legge ad Imprese Individuali o Società. In questa ultima evenienza il capitolato d'oneri per l'affidamento dovrà prevedere le apparecchiature da utilizzare, i costi, i prezzi da praticare agli utenti, le garanzie che la ditta dovrà fornire, le procedure operative ed i controlli da effettuare.

- I contatori sono beni del patrimonio comunale.
- Esaurita la giacenza di contatori idrometrici in possesso di questo comune, nelle more che l'amministrazione comunale provveda a fornirsi di nuovi misuratori, è fatto carico agli utenti di provvedere a proprie spese all'acquisto del contatore idrometrico. In

tale evenienza l'utente sarà sgravato per un periodo di **anni due**, decorrenti dalla data di stipula del contratto, della quota fissa relativa al noleggio del contatore di cui alla Tabella A della 1^a Appendice all'allegata al presente Regolamento. Il contatore resta pertanto sempre di proprietà del comune.

- Il contatore idrometrico viene collocato in apposito vano di alloggiamento predisposto a cura e spese dell'utente;
- Il vano di alloggiamento deve essere ubicato al limite della proprietà privata sul fronte prospiciente il suolo pubblico nel sito e nella posizione più idonei, stabiliti dal *Servizio Idrico*, per essere direttamente accessibile ed facilmente ispezionabile. All'interno del perimetro del Centro Storico, nelle costruzioni di carattere monumentale e di rilevante pregio artistico e/o storico ed in tutti quei casi particolari, ove ciò non sia tecnicamente possibile, a insindacabile giudizio del *Servizio Idrico*, il contatore può essere allocato, all'interno della abitazione o fabbricato da servire, in apposito pozzetto su suolo pubblico o in altro luogo idoneo e comunque di facile accesso al personale dell'acquedotto comunale.
- L'utente deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni tecniche ed esecutive per consentire al Comune il montaggio del contatore. Occorrendo, l'utente provvederà, a sue spese, anche alla realizzazione delle opere murarie per la collocazione del contatore, secondo le modalità prescritte dal Servizio Idrico.
- Al momento della messa in opera del contatore sarà redatto verbale di suggellatura, sottoscritto dal personale del *Servizio Idrico*

e dall'utente, nel quale saranno descritti il tipo di apparecchio misuratore e le sue caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo di **mc. 0.00** accertato al momento della posa.

- Nel caso in cui il contatore viene acquistato dall'utente l'eventuale consumo accertato in occasione della suggellatura, potendosi giustificare ai soli fini delle operazioni di collaudo e di verifica del corretto funzionamento della presa, in nessun caso dovrà superare i **mc. 5,00**. Il consumo eccedente i mc. 5,00 sarà pagato alla scadenza della prima fattura con l'applicazione del **doppio della tariffa** corrispondente al tipo di concessione dell'utenza.
- La manomissione dei suggelli da parte dell'utente o qualunque altra operazione da parte sua, destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, daranno luogo alla immediata sospensione della erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni azione anche giudiziaria nei confronti dell'utente o comunque del responsabile.
- A monte e a valle del contatore viene collocato, inoltre, a spese dell'utente un rubinetto di arresto nonché, a valle un rubinetto per il prelievo dell'acqua ai fini del controllo sulla potabilità dell'acqua di cui al precedente art. 5 comma 5°;
- Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora questo per modifiche ambientali o per esigenza di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto non più adatto. L'utente in questo caso dovrà

inoltre corrispondere al Comune la somma di **Euro 100.00 (Eurocento/00)** per l'intervento tecnico necessario per la rimozione e successiva suggellatura del contatore.

- Il contatore deve possedere le caratteristiche descritte al successivo art. 20.
2. *Impianti di sollevamento e serbatoi di accumulo:* I concessionari sono tenuti a fornirsi di idoneo impianto di sollevamento, sconnesso dalla rete idrica, qualora non ricevano acqua agli impianti sopraelevati, infatti il Comune assicura la fornitura ai piedi del fabbricato a deflusso libero. A richiesta il Comune, ove possibile, può concedere all'utente, entro **quaranta giorni** ed a titolo gratuito, il sottosuolo necessario per la costruzione di una vasca di accumulo le cui dimensioni, tenuto conto della struttura portante della vasca, degli eventuali setti e dei necessari franchi, dovranno assicurare una capacità (massimo volume d'acqua effettivamente cumulabile all'interno della vasca.) :
 - non superiore a **mc. 10,00** nel caso di utenza singola ;
 - non superiore a **mc. 8,00** per il numero totale di unità abitative da servire nel caso di utenza condominiale;
 - Le dimensioni della vasca di accumulo e la relativa capacità, nel caso di fabbricati con destinazione d'uso diverse dalle ordinarie civili abitazioni residenziali, saranno valutate di volta in volta dal *Servizio Idrico* in relazione alle specifiche esigenze e necessità del caso.
 3. Nel caso in cui gli operatori del servizio idrico dovessero riscontrare delle irregolarità sulle opere di presa ne avvertiranno l'utente perché

provveda ad eliminare gli inconvenienti, qualora il fatto non costituisca reato. In ogni caso, se l'utente non provvederà tempestivamente, il *Servizio Idrico* disporrà la sospensione della procedura tecnico-amministrativa per la definizione del contratto di fornitura.

Art. 18 : Misura dell'acqua e servizio di riparto

1. Il volume di acqua erogata viene accertato a mezzo del contatore idrometrico di proprietà comunale.
2. Il volume di acqua erogata a favore di una utenza di tipo condominiale viene accertato, analogamente al comma precedente, da un unico misuratore idrometrico condominiale.

E' facoltà del condominio collocare a valle del misuratore condominiale comunale, a propria cura e spese, dei contatori divisionali al fine della ripartizione delle spese fra le sottoutenze condominiali sui cui criteri il Comune si solleva da ogni responsabilità .

Resta difatti inteso che il volume d'acqua da fatturare per l'utenza condominiale è in ogni caso quello accertato dal contatore condominiale comunale per il quale rispondono in parte uguale, individualmente e ad ogni effetto di legge tutti i sottoutenti condominiali per come sancito al precedente art. 5 comma 4°..

In caso di mancato pagamento infatti per il recupero dei crediti il *Servizio Canoni Idrici e Contratti* procederà nei riguardi dei singoli condomini, tra i quali il credito viene egualmente suddiviso, con le modalità e nei termini stabiliti nel successivo Art. 25.

3. *Servizio di riparto*: Su richiesta unanime dei condomini, nel caso di utenza condominiale, può essere stipulata convenzione con il Comune per la lettura e fatturazione in acconto e/o a saldo dei misuratori divisionali privati afferenti alle sottoutenze condominiali. Il Comune, riservandosene la facoltà, può fornire il servizio di riparto sulla base della predetta convenzione con la quale devono essere previste e stabilite le seguenti condizioni:
 - I contatori divisionali vengono acquistati e collocati, a cura e spese dell'utente, nell'impianto interno condominiale in corrispondenza di ogni sottoutenza nel posto e secondo le prescrizioni tecniche che sono stabilite, di volta in volta ed in maniera insindacabile, dal *Servizio Idrico* comunale,
 - Per i contatori privati divisionali, gravano sul sottoutente tutte le obbligazioni, oneri, responsabilità e quanto altro previsto con il presente Regolamento a carico dello utente per i contatori idrometrici di proprietà comunale.
 - Il contatore divisionale viene collocato all'interno e/o allo esterno della sottoutenza in luogo che sia sicuro, accessibile, ispezionabile e tale da intercettare nell'impianto idrico privato condominiale quel punto e quella sezio

ne laddove è possibile accertare ed affermare che il consumo d'acqua afferente alla sottoutenza sia quello , e solo quello, misurato dal medesimo contatore divisionale.

- La manutenzione ordinaria e straordinaria del contatore divisionale è a totale carico del sottoutente;
- La rilevazione dei consumi dei contatori divisionali avviene con la stessa frequenza delle rilevazioni del contatore idrico comunale condominiale;
- Fino alla istituzione da parte del Comune di un servizio di rilevazione dei consumi idrici, il titolare della utenza condominiale si obbliga a comunicare al competente *Servizio Canoni Idrici e Contratti*, alla scadenza prefissata, i consumi accertati sia nel contatore idrometrico condominiale comunale che nei contatori idrometrici divisionali.
- Il consumo d'acqua da fatturare per la utenza condominiale sarà in ogni caso il maggiore dei volumi tra:
 - a) ***Quello accertato dal contatore idrometrico condominiale di proprietà comunale;***
 - b) ***Quello definito dalla somma dei volumi accertati nei singoli contatori divisionali;***
- Nel caso **a)** in cui il volume accertato nel contatore idrometrico

condominiale è maggiore della somma dei volumi accertati nei contatori divisionali la differenza, che denomineremo per semplicità “eccedenza globale”, sarà ripartita tra i sottoutenti in misura eguale pervenendo alla “*eccedenza individuale*”

$$\text{Eccedenza individuale} = \frac{\text{Consumo Contatore Condom.} - \text{Somma Cons. Cont. Divis.}}{\text{Numero sottoutenti}}$$

Per il calcolo della eccedenza individuale restano esclusi, , i sottoutenti per i quali non si è accertato alcun consumo nei rispettivi misuratori divisionali individuali.

Nei riguardi dei sottoutenti condominiali verranno emesse fatture individuali per consumi corrispondenti a quelli accertati nei rispettivi contatori divisionali incrementati dalla sopra definita “*eccedenza individuale*”

- Nel caso **b)** in cui il volume accertato nel contatore idrometrico condominiale è minore della somma dei volumi accertati nei contatori divisionali, nei riguardi dei sottoutenti condominiali verranno emesse fatture individuali per consumi corrispondenti a quelli accertati nei rispettivi contatori divisionali.
- In entrambi i casi **a)** o **b)**, in caso di mancato pagamento per il recupero dei crediti il *Servizio Canoni Idrici e Contratti* procederà nei riguardi dei singoli condomini con le modalità e nei termini stabiliti nel successivo Art.25.

4. Per il servizio di riparto offerto è dovuto al Comune per ogni sottoutenza, oltre a quanto previsto all'art. 24 comma 1°, in aggiunta la quota fissa prevista per il nolo dei contatori idrometrici comunali di cui alla "Tabella A" riportata nella 1^ Appendice allegata al presente Regolamento.
5. In presenza di vasca di accumulo privata, sia nel caso di utenza singola che condominiale, laddove si dovesse provvedere, da parte dell'Ufficio Idrico, alla fornitura idrica sostitutiva a mezzo autobotte comunale, la stessa fornitura verrà annotata su apposito registro e sarà fatturata con la prima bolletta utile.

Art. 19: Prova del contatore - Sostituzione del contatore

1. In corso di contratto, il titolare può richiedere la prova di funzionamento del contatore.
2. La prova sarà effettuata previo appuntamento, sul posto o in officina, alla presenza del concessionario stesso o di un suo incaricato. Trascorsi 15 gg. dalla data della richiesta, nel caso di mancato intervento dell'interessato all'appuntamento con gli addetti alle prove, la richiesta verrà annullata. Si riterranno esatte le misurazioni del contatore qualora l'errore sia contenuto entro il limite del 5% in più o in meno. Se il contatore sottoposto alla verifica risulta funzionante le spese di verifica, nell'importo di cui alla Tabella A riportata nella 1^ Appendice allegata al presente Regolamento, saranno a carico dell'utente e gli verranno addebitate nella bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova..

3. Nel caso di errore di misura superiore al 5% in più o in meno, le spese saranno a carico del Comune, che provvederà alla sostituzione del misuratore ed al ricalcolo della fatturazione a partire dal 1° Gennaio dell'anno in corso fino alla data della prova, con i criteri di cui al successivo Art. 22, comma 2.
4. I conguagli relativi verranno apportati sulla bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova.
5. In questo ultimo caso il contatore verrà immediatamente sostituito.

Art. 20: Caratteristiche del contatore idrometrico

1. Il contatore idrometrico deve possedere le seguenti caratteristiche:
 - Contatore per acqua fredda, a getto multiplo, lettura diretta su rulli numerati protetti del tipo a quadrante bagnato a lettura diretta;
 - il vetro dovrà essere tagliato da lastra; la capsula sarà munita di dispositivo atto a compensare la pressione all'interno ed all'esterno della capsula stessa;
 - lettura fino a 100.000 mc. per tutti i calibri, e le cifre sui rulli dovranno essere convenientemente dimensionate per facilitare la lettura;
 - i ruotismi e la turbina dovranno essere in speciale resina sintetica o altro materiale antincrostante; il perno di fondo dovrà essere regolabile in altezza;
 - il contatore dovrà essere provvisto di filtro all'entrata e con dispositivo antiappannamento;

- prestazioni idrauliche secondo classe B, norme CEE (conformi al DPR 854/83 e CEE n.75/33 del 17/12/1974- ISO 4064).
- Dovrà essere possibile la sigillatura del misuratore mediante spirulina zincata ripiegata e sigillata con apposito piombino che verrà punzonato con pinza numerata da personale del *Servizio Idrico* o da suoi incaricati.
- I contatori devono essere completi di raccordi in ottone e guarnizioni.

Art. 21 : Verifiche impianti – manomissione - danni per cause riconducibili all'utente

1. L'utente dovrà permettere agli addetti del *Servizio Idrico*, anche senza preavviso purché in ore diurne, il libero accesso in tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto e dovrà uniformarsi alle prescrizioni che gli venissero impartite dagli stessi nei riguardi del buon funzionamento dell'impianto medesimo.
2. Nel caso in cui, per altra qualsiasi causa imputabile all'utente, non sia stato possibile eseguire eventuali verifiche che il Dirigente del *Servizio Idrico* abbia ritenuto opportuno disporre, è facoltà del *Servizio Idrico*, sulla base di una relazione del tecnico incaricato, sospendere la fornitura dell'acqua.
3. La sospensione sarà operata di diritto senza alcuna diffida e/o preavviso nel caso in cui sia stata constatata una infrazione, o l'alterazione degli impianti o qualunque altra irregolarità che possa influire sul normale funzionamento degli impianti.

Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile

4. Qualora, nel corso della verifica sia stata riscontrata una alterazione degli impianti o qualunque altra irregolarità, l'utente sarà tenuto al pagamento oltre che di una sanzione pecuniaria di **Euro 200,00** anche del corrispettivo dell'acqua eventualmente dispersa o sottratta abusivamente, comprensiva del canone di fognatura e depurazione, calcolandone l'importo sulla base di un consumo presunto di mc. 100 annui e per la durata presunta di dodici mesi in applicazione della tariffe in vigore, fatte salve le azioni per il risarcimento dei danni o l'eventuale denuncia penale ricorrendone i presupposti.
5. L'utente curerà che siano preservati da manomissione e da furti la derivazione, gli apparecchi di misura e ogni altra opera costituente la presa come definita al precedente Art. 17 assumendosi anche l'obbligo di denunciare prontamente al Comune le eventuali irregolarità o danni che si verificassero e ciò per evitare conseguenti responsabilità civili e penali.
6. L'utente è altresì responsabile della sottrazione della acqua per usi diversi da quelli per cui è stata data la concessione.
7. Il Comune è esonerato da ogni eventuale responsabilità per danni di varia natura causati dalla fuoriuscita di acqua imputabili alla presa.

Art. 22 : Valutazione dei consumi in caso di irregolare funzionamento del contatore idrometrico.

1. Qualora all'atto della lettura del contatore o a seguito di segnalazione dell'utente si dovessero riscontrare irregolarità nel funzionamento

dell'apparecchio di misura, il consumo dell'acqua, per il tempo compreso tra l'ultima lettura e la data di accertamento dell'irregolarità, sarà quantificato per confronto con il periodo corrispondente del precedente anno.

2. Per le concessioni più recenti, è calcolato in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato.
3. Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune in base ad accertamenti presuntivi insindacabili, fatte salve le sanzioni di cui al precedente Art.21.

Art. 23: Rimozione degli apparecchi di misura

1. All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, viene redatto apposito verbale firmato dagli incaricati del Comune e dall'utente o da un suo rappresentante.
2. Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola del contatore, il consumo accertato, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate.

Art. 24 : Rilevamento e fatturazione consumi

1. L'utente è obbligato a pagare all'Amministrazione Comunale, unitamente all'importo dei consumi, il noleggio e la manutenzione del contatore idrometrico ed il contributo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto comunale secondo le

tariffe e le quote fisse stabilite nella Tabella A riportata nella 1^ Appendice allegata al presente Regolamento.

2. La bolletta di pagamento dei consumi idrici comprenderà anche il canone di fognatura e depurazione, come per legge, nonché l'importo delle eventuali penalità e spese.
3. L'accertamento dei consumi avviene mediante la **lettura periodica semestrale** del contatore eseguita dal *Servizio Idrico* o direttamente dall'utente;
4. La fatturazione viene effettuata dal *Servizio Riscossione Canone idrico* entro la fine dell'anno solare di riferimento.
5. L'utente provvederà ad effettuare il versamento del canone dovuto entro il **giorno 10** (dieci) del mese successivo a quello di ricevimento e in ogni caso secondo le indicazioni contenute sul retro del bollettino di versamento che viene fornito dal Comune.
6. La quantificazione dei consumi semestrali può essere effettuata anche sulla base del consumo del semestre precedente, salvo conguaglio.
7. L'eventuale smarrimento dei moduli forniti dal Comune obbliga l'utente a richiederne altri presso il *Servizio Canoni Idrici e Contratti*, previo pagamento del relativo costo.
8. Per eventuale infedele lettura dei consumi, l'utente dovrà corrispondere al Comune oltre all'importo relativo al consumo evaso **una maggiorazione pari allo stesso importo**.
9. Il ripetersi di omissione e/o di infedele lettura più volte nello stesso anno autorizza il Comune a procedere alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'utente ai sensi del successivo Art.31 fatte

salve le azioni penali qualora costituisca reato.

Art. 25 : Morosità

1. L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della bolletta per il canone e consumo d'acqua entro la scadenza indicata nella bolletta stessa.
2. L'utente moroso per somme dovute a qualsiasi titolo è tenuto altresì al pagamento degli interessi di mora pari al tasso legale annuo in vigore.
3. Nel caso in cui l'utente risultasse moroso ancora dopo il 30° giorno successivo alla scadenza della bolletta, il Servizio Canone Idrico e Contratti trasmetterà la pratica all'Ufficio Legale del Comune per il recupero coatto del credito, con facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua, previo preavviso di almeno 15 giorni.
4. In caso di ripristino della fornitura l'utente è tenuto a pagare oltre alle somme arretrate e agli interessi e alle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, la somma di **Euro 200,00 (Euroduecento/00)** per spese di sospensione e riattivazione della fornitura.

TITOLO V

Condizioni generali di somministrazione e prescrizioni tecniche

Art.26 : Impianti idrici interni

1. La presa idrica come definita al precedente art. 17, e gli impianti
- Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile

idrici interni derivati dall'apparecchio misuratore sono di proprietà del titolare della concessione, al quale compete l'onere del mantenimento in perfetto stato di efficienza, custodia e manutenzione. Il Servizio Idrico comunale ha il diritto di ispezione e controllo (in particolare per quanto riguarda, la prescrizione di dotazione di valvole di ritenuta per ogni singolo apparecchio domestico collegato al predetto impianto, scaldacqua, lavastoviglie, etc.) in modo da impedire il ritorno dell'acqua in rete.

2. E' assolutamente vietato collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile in genere, o commista a sostanze estranee o di altra provenienza; oppure collegarle direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i necessari requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di acqua in pressione sia situato più alto di almeno 12 centimetri rispetto al massimo livello raggiungibile dell'acqua nel serbatoio.
3. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
4. Nel caso di apparecchi domestici elettrici collegati all'impianto idrico gli stessi devono essere dotati di prese a terra e, comunque, di tutti gli accorgimenti atti alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del lavoro, previsti dalle leggi vigenti in materia.
5. L'impianto idrico interno non potrà comunque essere utilizzato come presa a terra per il collegamento di impianti elettrici in genere.

6. Le eventuali infrazioni riscontrate autorizzeranno il Comune a sospendere le erogazioni fino a quando non saranno stati eliminati gli inconvenienti a cura e spese dell'utente ed in base alle prescrizioni tecniche impartite.
7. L'utente ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza i rubinetti erogatori domestici ed ogni altra opera idraulica di erogazione, con particolare riguardo a quelle dotate di chiusura automatica od a galleggiante, in modo da evitare dispersioni d'acqua.
8. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare tutti quelli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità della rete esterna.
9. L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte, entro i termini assegnati.
10. In caso di inadempienza il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto, salvo rivalsa per i danni causati.

Art. 27 : Divieto di installazione di motori aspiranti

1. E' vietato l'uso di motori aspiranti che adescano direttamente dalla rete e rilanciano a beneficio dell'utente.
2. I contravventori sono tenuti alla eliminazione del motore.
3. I contravventori verranno perseguiti con la sospensione della fornitura, il pagamento di una sanzione pecuniaria di **Euro 1.000,00 (Euromille/00)**, l'incameramento dell'anticipazione sui

consumi nonché sottoposti alle sanzioni previsti dalla legge per la turbativa di pubblico esercizio.

4. Per la riapertura dell'utenza dovrà essere costituito un nuovo anticipo sui consumi, e dovrà essere corrisposta dall'utente al Comune al somma di **Euro 200.00 (Euroduecento/00)** per l'intervento tecnico necessario alla sospensione e successivo ripristino della fornitura.

Art. 28 : Manutenzione e riparazione della rete idrica stradale

1. Il Comune provvede a proprie spese alla manutenzione ed alla riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli **punti di consegna** (Pozzetti di distribuzione e/o derivazione) con esclusione dell'opera di presa che resta di proprietà dell'utente.

TITOLO VI

Risoluzione del contratto – Riattivazione utenze

Art. 29: Obblighi dell'utente

1. L'utente è responsabile di qualsiasi violazione scaturente dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione.
2. Tali violazioni, accertate dal Comune , obbligheranno l'utente alle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 30 : Risoluzione del contratto

1. Il contratto di utenza si intende risolto:
 - a) Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile;
 - b) Per disdetta nei termini stabiliti;
 - c) Per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre **120 giorni** dalla data di emissione della relativa bolletta;
 - d) Nel caso di accertato uso dell'acqua, diverso da quello stabilito nel contratto;
 - e) Nel caso in cui venisse accertato che l'utilizzatore della fornitura é persona diversa dall'intestatario del contratto, non essendo stato ancora provveduto alla voltura da parte del subentrante;
2. Restano salvi i diritti del Comune per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati o che si matureranno fino alla scadenza del contratto, fatte salve, altresì le azioni penali qualora il fatto costituisca reato.
3. Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile, il Comune potrà legittimamente pretendere il pagamento di canoni ed accessori finché l'utente non abbia portato a sua conoscenza i fatti risolutivi nelle forme prescritte.

Art. 31 : Risoluzione del contratto imputabile a colpa dell'utente

1. In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente, il Comune ha diritto di

incamerare l'anticipo sui consumi, di pretendere le somme non coperte dall'anticipo, anche per le sanzioni pecuniarie nelle quali l'utente sia incorso e di agire per il risarcimento degli altri danni subiti.

TITOLO VII
Forniture Speciali

Art. 32: Fontanelle pubbliche

1. Dalle fontanelle pubbliche, è consentito attingere acqua nei limiti dei bisogni potabili.
2. E' vietato pertanto:
 - a) Applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre l'acqua entro i locali privati, cisterne , botti, etc. ;
 - b) Modificare o alterare il getto dell'acqua;
 - c) Praticare il lavaggio di auto o mezzi in genere, nonché di derrate alimentari destinati al commercio o di capi di biancheria e simili.
3. Nei confronti dei trasgressori il Comune, oltre a richiedere il risarcimento degli eventuali danni, applicherà una ammenda pari a **Euro 100.00 (Eurocento/00)**

TITOLO VIII
**Disciplina per il trasporto di acqua a mezzo di cisterna
montata o trasportata su autoveicolo**

Fornitura con Concessioni Tipo D ed E di cui all'art.6

Capo I
Norme Generali

Art. 33: Ambito di applicazione

Le norme del presente Titolo VIII si applicano nell'ambito del territorio del Comune di Agrigento e disciplinano il servizio di distribuzione di acqua per uso potabile e non a mezzo cisterne montate e/o trasportate su autoveicoli.

Art. 34 : Attuatore del Servizio

Il servizio di trasporto può essere svolto direttamente dal Comune con i propri mezzi, da privati nonché da parte di Enti, Organi e Strutture Pubbliche Provinciali, Regionali e Statali attraverso i propri mezzi di rispettiva proprietà;

Art. 35 : Istituzione degli Albi Comunali delle Ditte di trasporto

Per le finalità di cui ai precedenti artt. 33 e 34 attraverso l'uso di mezzi di proprietà privata vengono istituiti presso il comune di

Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile

Agrigento:

1. L'Albo Comunale delle ditte private per il trasporto di acqua potabile;
2. L'Albo Comunale delle ditte private per il trasporto di acqua non potabile;

Capo II

Disciplina per il trasporto di acqua potabile

Art. 36: Accesso all'Albo Comunale delle ditte private per il trasporto di acqua potabile;

Possono iscriversi all'Albo Comunale per il trasporto di acqua potabile le ditte private iscritte alla C.C.I.A.A., con dicitura antimafia, che esercitano la attività di trasporto di acqua con cisterne montate e/o trasportate su autoveicoli dotati di Autorizzazione Sanitaria per il "Trasporto di Acqua Potabile" rilasciata dal Sindaco e dal Referente Igiene Pubblica ai sensi delle disposizioni di leggi sanitarie vigenti di seguito elencate:

- Legge n. 283 del 30/04/1962;
- D.M. 21/03/1973;
- D.P.R. n. 327 del 26/03/80 artt. 44 lett. A, 45 e 48;
- D.A. Sanità n. 13306 del 18/11/1994;
- D.A. Sanità n. 19372 del 20/05/1996;
- Circolare Ass. Reg. Sanità del 20/05/96 n. 875;

- D. Lgs. n. 155 del 26/05/97; e succ. Modif. Ed integrazioni, il cui rilascio presuppone il possesso del certificato di idoneità per il trasporto di acqua rilasciato dalla Motorizzazione Civile e Dei Trasporti.

L'iscrizione all'Albo ha la durata di anni due e comunque per il periodo corrispondente al biennio di validità della autorizzazione Sanitaria.

Il mantenimento dell'iscrizione all'Albo per il biennio successivo, e quelli seguenti, viene garantito dalla esibizione al comune di Agrigento del rinnovo della autorizzazione sanitaria corrispondente al successivo biennio e a quelli successivi;

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare controlli periodici con prelievi di campioni d'acqua dalle bocchette di uscita della cisterna, con l'ausilio di ispettori sanitari, da sottoporre all'esame dell'ARPA ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 lett. g. del D.Lgs. 02/02/2001 n. 31;

Art. 37 : Autorizzazione per l'esercizio della attività di trasporto privato

La ditta iscritta, ai sensi del precedente art. 36, all'Albo Comunale per il trasporto di acqua potabile, può esercitare l'attività di trasporto dietro autorizzazione del competente *Servizio Idrico* del comune su istanza del cittadino-utente che, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento idrico ne faccia richiesta:

- nella qualità di titolare di contratto di concessione di acqua “Tipo E”(Fornitura a mezzo di autobotte privata per utente in

area del territorio comunale sprovvista di rete idrica di distribuzione fissa);

- nella qualità di titolare di qualunque altro tipo di contratto di concessione di acqua qualora per esigenze eccezionali e solo in caso di disservizio causato da interruzione della fornitura su rete fissa, sia necessario far ricorso al servizio di emergenza a mezzo autobotte, sempre che dimostri di essere in regola con i canoni idrici iscritti a ruolo;

La ditta privata, come sopra autorizzata, effettuerà il prelievo d'acqua potabile, secondo gli orari stabiliti dal competente *Servizio Idrico*, presso gli idranti comunali di Via Zunica in Monserrato e/o Via XXV Aprile, dove l'addetto comunale preposto annoterà il prelievo autorizzato su apposito registro nonché sottoscriverà il modello autorizzativo predisposto dal *Servizio Idrico*;

Il cittadino-utente beneficiario del servizio di trasporto, corrisponderà alla ditta privata di trasporto un compenso che sarà stabilito tra le parti con i criteri e le modalità di un contratto di diritto privato mentre, corrisponderà al comune per il prelievo d'acqua l'importo di cui alla Tabella A della 1^ Appendice allegata, che sarà versato a mezzo conto corrente postale a favore del comune prima del rilascio della autorizzazione, con un importo minimo corrispondente al prelievo minimo autorizzabile di mc. 10;

Art. 38: Trasporto con mezzi comunali

Nel caso di trasporto a mezzo di autobotti comunali il cittadino-utente beneficiario, titolare di contratto di concessione idrica Tipo D, dovrà invece versare direttamente al comune, a compenso sia della fornitura d'acqua che del servizio di trasporto l'importo, determinato sempre secondo le tariffe riportate nella Tabella A della 1^ Appendice allegata al presente Regolamento, che sarà analogamente versato a mezzo conto corrente postale a favore del comune prima del rilascio della autorizzazione, con un importo corrispondente al prelievo minimo autorizzabile di mc. 10, ovvero con quietanza di regolare fattura che sarà emessa, dal competente *Servizio Canoni Idrici e Contratti*, secondo le scadenze prima menzionate al precedente art. 24, su apposito resoconto dei volumi d'acqua forniti da parte del Servizio Idrico;

Capo III

Disciplina per il trasporto di acqua non potabile

Art. 39 : Accesso all'Albo Comunale delle ditte private per il trasporto di acqua non potabile;

Possono iscriversi all'Albo Comunale per il trasporto di acqua non potabile le ditte private iscritte alla C.C.I.A.A., con dicitura antimafia, che esercitano la attività di trasporto di acqua con cisterne montate e/o trasportate su autoveicoli in possesso del certificato di idoneità per il trasporto di acqua rilasciato dalla Motorizzazione Civile e Dei Trasporti.

Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile

L'iscrizione all'Albo ha la durata di anni quattro rinnovabile previa richiesta di rinnovo da parte della ditta interessata.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare controlli periodici sui mezzi di trasporto avvalendosi del locale comando dei VV.UU. per verificare la sussistenza di tutti i requisiti di legge in ordine alla circolazione e al trasporto di merci su autoveicoli.

Art. 40 : Autorizzazione per l'esercizio della attività di trasporto

La ditta iscritta, ai sensi del precedente art.39, all'Albo Comunale per il trasporto di acqua non potabile, può esercitare l'attività di trasporto dietro autorizzazione del competente Ufficio Idrico del comune su istanza del cittadino-utente che:

- Risulti titolare, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento idrico, di contratto di concessione di acqua potabile di qualunque tipo;
- Oppure, pur non risultando titolare di contratto di concessione di acqua potabile, risiede o svolge attività artigianale o altro in immobili realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia vigenti o in edifici abusivi per i quali è stata presentata istanza di sanatoria edilizia ai sensi della L. 47/85, L.R. 37/85, L. 724/94, L. 326/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

La ditta privata, come sopra autorizzata, effettuerà il prelievo d'acqua potabile, secondo gli orari stabiliti dal competente *Servizio Idrico*, presso

gli idranti comunali di:

- Via Zunica in Monserrato, alimentato dalla vasca di accumulo dell'acqua pompata proveniente dalla centrale di sollevamento di Cavolinelle;
- Via Michele Caruso Lanza, alimentato da una sorgiva esistente ivi emergente;

dove l'addetto comunale preposto annoterà il prelievo autorizzato su apposito registro nonché sottoscriverà il modello autorizzativo predisposto dal *Servizio Idrico*;

Il cittadino-utente beneficiario del servizio di trasporto, corrisponderà alla ditta privata di trasporto un compenso che sarà stabilito tra le parti con i criteri e le modalità di un contratto di diritto privato mentre, corrisponderà al comune per il prelievo d'acqua l'importo di **Euro 2.00/mc.**, che sarà versato a mezzo conto corrente postale a favore del comune prima del rilascio della autorizzazione, con un importo minimo corrispondente al prelievo minimo autorizzabile di mc. 10;

TITOLO IX

Disposizioni Varie

Art. 41 : Obblighi del Comune e dell'Utente

1. Ai sensi e per gli effetti del 2° capoverso del comma 1bis dell'art. 5 della L. 05/01/1994 n.36 così come modificata dal D.L.vo 11/05/1999 n. 152 il Comune di Agrigento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rilascia la

Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile

Concessione Edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa.

2. I titolari di contratto stipulato in forza del regolamento vigente devono chiedere, con oneri a proprio carico, l'adeguamento della propria situazione di fatto e di diritto alla norma di cui al presente Regolamento.

Art. 42 : Accantonamento fondi per migliorare l'efficienza e l'efficacia del Servizio Idrico

Al fine di rispettare i termini stabiliti dal presente regolamento per l'espletamento di tutte le fasi ed adempimenti tecnici richiesti per la stipula di nuovi contratti di concessione, per tutti gli accertamenti ed interventi afferenti alle concessioni esistenti, per tutti gli interventi repressivi e sanzionatori contro gli utenti inadempienti, le quote fisse relative agli accertamenti tecnici e di cui alla Tabella A della 1^ Appendice allegata al presente Regolamento saranno versate su apposito capitolo, che istituirà appositamente il Servizio Finanziario del Comune, per essere destinate esclusivamente alla costituzione di un fondo per il finanziamento di progetti incentivanti a favore del personale dei *Servizi Idrico - Riscossione Canonici Idrici e Contratti- e Sanità*, nonché per l'acquisto di mezzi, attrezzature e apparecchiature per i medesimi *Servizi*. Il fondo così costituito verrà ripartito tra i *Servizi Idrico - Riscossione Canonici Idrici e Contratti- e Sanità*, rispettivamente nella misura di 80%, 10% e 10%.

Art. 43 :Dipendenti a tempo determinato e Part-Time

Per le finalità e con il fondo di cui al precedente art. 42, i Dirigenti dei *Servizi Idrico- Riscossione Canoni Idrici e Contratti- e Sanità* possono avvalersi del personale **a tempo determinato e part-time** in dotazione ai rispettivi *Servizi* da utilizzare, al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, attraverso anche l'integrazione salariale.

TITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 44: Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di legge vigenti, nonché le norme contenute nei provvedimenti emessi dal Comitato Interministeriale dei Prezzi e da suoi Organi periferici in materia di tariffe o di ogni altro rapporto di utenza.

Art. 45 : Obbligatorietà del Regolamento

1. Il rispetto del presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti, e dovrà anche intendersi parte integrante di ogni contratto di concessione senza che ne occorra la materiale trascrizione; E' fatto

salvo il diritto dell'utente di acquisirne copia, all'atto della stipula del contratto, o anche a semplice richiesta in altre circostanze .

Art. 46 : Installazione obbligatoria del contatore

1. La installazione del contatore idrometrico costituisce tassativamente "conditio sine qua non" per l'erogazione relativa.
2. Gli utenti sprovvisti di contatore dovranno farne immediatamente richiesta al Comune perché lo stesso possa provvedere all'installazione e suggellatura entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I contratti di fornitura dell'acqua con tariffe forfettarie **decadono dopo sei mesi** dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 47: Modifiche del Regolamento, delle norme contrattuali e delle tariffe –Diritto di recesso

1. Per esigenze di razionalizzazione e miglioramento del servizio o di specifiche disposizioni di legge, il presente Regolamento, le norme contrattuali e le tariffe, possono essere variate in qualsiasi momento e le variazioni si intendono comunicate agli utenti mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del relativo atto deliberativo.

2. E' facoltà dell'utente recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica. In mancanza di ciò le variazioni si intendono tacitamente accettate.

Art. 48 : Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Agrigento.
2. Con decorrenza **01 Gennaio 2006** entrano in vigore le nuove tariffe e le quote fisse di cui alla Tabella A della 1^ Appendice allegata al presente Regolamento .

Art. 49: Abrogazione norme precedenti

1. Dopo l'approvazione del presente Regolamento, cessano di avere effetto il vigente Regolamento sulle Utenze Idriche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 12/01/1993 così come modificato con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/04/1997, e tutti i precedenti provvedimenti e atti amministrativi in materia in contrasto con le presenti norme.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento:
 - 1^ Appendice: Tabella A delle Tariffe Variabili e fisse - Quota fissa per nolo contatori- Quota fissa per manutenzione ordinaria e straordinaria acquedotto- Oneri vari -

Anticipo sui consumi;

- 2^ Appendice: Diametro delle prese e Prescrizioni per il montaggio del contatore idrometrico

Agrigento 23 Novembre 2005

Allegato al Regolamento per il Servizio di Distribuzione dell'Acqua Potabile

Prima Appendice

Tabella A - Tabella delle Tariffe – Variabili e Fisse-(Art. 24 c.1°)

QUOTE VARIABILI)				
TIPO DI CONCESSIONE (Art. 6 del Regolamento)	Classi di consumo mc/anno	Tariffe oltre IVA e depurazione Euro/mc.		
Tipo A Uso Domestico e Non Domestico	da 0 a 70	0.70		
	Da 70 a 100	0.90		
	Oltre 100	1.20		
Tipo B Comunità	Classe Unica	0.90		
Tipo C Uso Temporaneo	Classe Unica	2.50		
Tipo D- Fornitura a Mezzo Autobotte Comunale	Prelievo Minimo 10 mc.	4.15		
Tipo E- Fornitura a Mezzo Autobotte Privata	Prelievo Minimo 10 mc.	2.00		
QUOTA FISSA PER NOLO CONTATORE IDROMETRICO				
Calibro Contatore	Tariffa oltre Iva - Euro/mese Per Tipo di Concessione			N.B.- Per le concessioni Tipo C di durata inferiore a due anni la presente tabella trova applica zione anche se il contatore è fornito dall'utente
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	
1/2 “	2.00	2.00	4.00	
3/4“	2.50	2.50	5.00	
1”	3.50	3.50	7.00	
1”1/4	4.00	4.00	8.00	
1”1/2	7.00	7.00	14.00	
2”	10.00	10.00	20.00	
QUOTA FISSA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ACQUEDOTTO - Tariffa oltre IVA Euro/mese				
Tipo A		2.00		
Tipo B		3.00		
Tipo C		5.00		

ONERI VARI

Tipologia dell'intervento o della prestazione richiesta	Tariffa oltre IVA Euro/prestaz.
Sopralluogo tecnico (Art.3, Art.10 C. 5.1 del Regolamento)	50.00
Verifica contatore solamente nel caso che non risulti guasto (Art. 19 del Regolam.)	50.00
Spostamento del contatore e conseguente risuggellatura (Art.17 del Regolamento)	100.00
Ripristino della Fornitura a seguito di taglio e/o sospensione per colpa dell'utente (Art.25- Art. 27 del Regolamento)	200.00
Fornitura del contatore idrometrico	Pari al costo di acquisto del Comune
Installazione e suggellatura contatore (Art. 10 C. 5.3 del Regolamento)	100.00

ANTICIPO SUI CONSUMI
(Art. 16 del Regolamento)

TIPO DI CONCESSIONE (Art. 6 del Regolamento)	Tariffa oltre IVA in Euro
Tipo A Uso Domestico e Non Domestico	130,00
Tipo B Comunità	1.000,00
Tipo C Uso Temporaneo	150,00
Tipo D- Fornitura a Mezzo Autobotte Comunale	100,00
Tipo E- Fornitura a Mezzo Autobotte Privata	100,00

Allegato al Regolamento per il Servizio di Distribuzione dell'Acqua Potabile

Seconda Appendice

Tabella B – Diametro delle Prese e Prescrizioni per il Montaggio Del Contatore Idrometrico

Per L'installazione del contatore idrometrico l'utente dovrà attenersi alle prescrizioni che qui di seguito vengono riportate:

1. Il contatore dovrà essere montato in posizione perfettamente orizzontale con quadrante di lettura in piano;
2. Il contatore dovrà essere montato al piede dell'edificio ad una altezza di cm. 70/80 da terra, in luogo accessibile, ispezionabile, custodito in idoneo vano o cassetta e deve essere facilmente leggibile;
3. il contatore dovrà essere installato prima di qualsiasi diramazione in modo da potere accertare e misurare tutta l'acqua fornita all'utente ;

Diametro della presa in funzione del numero di utenze da servire

Pollici	Numero di utenze da servire
1/2"	1-2
3/4"	3
1"	4-5
1"1/4	6-7
1" 1/2	8
2"	Oltre 9

Caratteristiche geometriche indicative del contatore, in funzione del calibro, utili per il dimensionamento del vano di alloggiamento

Calibro	Dimens. in mm.	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1" 1/2	2"
L	mm.	145	190	260	260	300	300
I	mm.	245	290	380	380	440	560
H	mm.	109	111	117	117	153	172
B	mm.	100	100	104	104	126	160
D	mm.	3/4"	1"	1"1/4	1" 1/2	2"	2"1/2

N.B. Vedi Schema Grafico di Montaggio seguente

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

TITOLO I

Norme Generali

- Art. 1 : Enti gestore e fornitori pag. 1*
Art. 2 : Contratti di fornitura e durata pag. 1
*Art. 3 : Modalità per il recesso del contratto di fornitura –
volutura dell'utenza- Decesso dell'utente pag. 2*
Art. 4 : Divieto di rivendita e di sub-fornitura pag. 3

TITOLO II

Norme per le forniture e Tipi di concessione

- Art.5: Fornitura pag. 3*
Art. 6: Tipi di concessione pag. 5
Art. 7 : Strade non canalizzate o servite da altri acquedotti...pag. 5
Art.8 : Passaggio di tubazioni su suolo altrui pag. 6
Art. 9 : Prelievi abusivi pag. 6

TITOLO III

Richiesta di Fornitura e Contratti di Concessione

- ART. 10: Domanda di concessione e procedimento
tecnico-amministrativo per l'allaccio pag. 7*
Art. 11 : Stipula del contratto pag. 9
Art. 12 : Condizioni generali di contratto pag. 9
Art. 13 : Contenuto del contratto pag.9
*Art. 14: Modificazione del rappresentante intestatario
del contratto condominiale pag. 10*
Art. 15: Contratti per forniture temporanee od occasionali ...pag.10
Art. 16 : Anticipo sui consumi Pag. 11

TITOLO IV

Opere di presa - Apparecchi di misura-Accertamento dei Consumi- Modi di pagamento- Morosità

- Art. 17 : Opere di Presa - messa in opera dei contatori –
verbal di installazione e suggellatura degli apparecchi.....pag.11*
Art. 18 : Misura dell'acqua e servizio di riparto pag. 14
Art. 19 : Prova del contatore - Sostituzione del contatore pag.16
Art. 20: Caratteristiche del contatore idrometrico pag.17
*Art. 21 : Verifiche impianti – manomissione –
danni per cause riconducibili all'utente pag.17*
*Art. 22 : Valutazione dei consumi in caso di irregolare
funzionamento del contatore idrometrico..... pag.17*
Art. 23: Rimozione degli apparecchi di misura pag. 18
Art. 24 : Rilevamento e fatturazione consumipag.18
Art. 25: Morosità pag.19

TITOLO V

Condizioni generali di somministrazione e prescrizioni tecniche

- Art.26 : Impianti idrici interni..... pag. 19*
Art. 27 : Divieto di installazione di motori aspiranti pag. 20
*Art. 28 : Manutenzione e riparazione della rete
idrica stradale pag. 20*

TITOLO VI

Risoluzione del Contratto- Riattivazione Utenza

- Art. 29: Obblighi dell'utente pag. 20*
Art. 30 : Risoluzione del contratto pag. 21
*Art. 31 : Risoluzione del contratto imputabile
a colpa dell'utente pag.21*

TITOLO VII

Forniture Speciali

Art. 32: Fontanelle pubbliche pag. 21

TITOLO VIII

Disciplina per il Trasporto di acqua a mezzo di cisterna montata o trasportata su autoveicolo

Fornitura con Concessioni Tipo D ed E di cui all'art.6

Capo I

Norme Generali

Art. 33: Ambito di applicazionepag.22

Art. 34 : Attuatore del Servizio.....pag.22

Art. 35 : Istituzione degli Albi Comunali delle Ditte di trasportopag.22

Capo II

Disciplina per il trasporto di acqua potabile

Art. 36: Accesso all'Albo Comunale delle ditte private per il trasporto di acqua potabile pag.22

Art. 37 : Autorizzazione per l'esercizio della attività di trasporto privato..... pag. 23

Art. 38: Trasporto con mezzi comunali pag. 24

Capo III

Disciplina per il trasporto di acqua non potabile

Art. 39 : Accesso all'Albo Comunale delle ditte private per il trasporto di acqua non potabile pag.24

Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile

Art. 40 : Autorizzazione per l'esercizio

della attività di trasporto pag. 24

TITOLO IX

Disposizioni Varie

Art. 41 : Obblighi del comune e dell'utente..... pag. 25

Art.42: Accantonamento fondi per migliorare l'efficienza e l'efficacia del Servizio Idrico pag. 25

Art. 43 : Dipendenti a tempo determinato e Part-Time.....pag. 26

TITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 44: Applicabilità del diritto comune pag. 26

Art. 45 : Obbligatorietà del Regolamento pag. 26

Art. 46 : Installazione obbligatoria del contatore pag. 26

Art. 47: Modifiche del Regolamento, delle norme contrattuali e delle tariffe- Diritto di recesso.....pag. 26

Art. 48 : Decorrenzapag. 27

Art. 49: Abrogazione norme precedentipag. 27

APPENDICE

- *1^ Appendice: Tabella A delle Tariffe Variabili e fisse - Quota fissa per nolo contatori- Quota fissa per manutenzione ordinaria e straordinaria acquedotto- Oneri vari e -Anticipo sui consumi;*
- *2^ Appendice: Diametro delle prese e Prescrizioni per il montaggio del contatore idrometrico*